



N. R.G. 29/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

VII SEZIONE

Il giudice delegato, dottor Francesco Paolo Feo,
visto il ricorso presentato dai coniugi Criscuolo Sergio e Manca Romina per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge n. 3/2012), con allegato piano del consumatore, oggetto di successive integrazioni e con la documentazione richiesta dalla predetta legge;
vista la relazione del Professionista incaricato quale Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 9, co. 3*bis* della legge n. 3/2012, Avvocato Tommaso Maglione;
preso atto che la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati ai creditori, come statuito dall'art. 12 *bis*, primo comma della sopracitata legge e che hanno proposto osservazioni contrarie all'omologa del piano i creditori Prestitalia S.p.a. e Sigla s.r.l. con il deposito di memorie difensive;
visti gli esiti dell'udienza dell'11 Giugno 2020 e sciolta la riserva

MOTIVI

I ricorrenti (non è contestato) possono essere qualificati "consumatori", ex art. 6, co. II, lett. b), perché persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale



o imprenditoriale eventualmente svolta; essi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della legge n. 3/2012 e, come attestato dal Professionista incaricato quale Organismo di composizione della crisi, non hanno fatto ricorso, ai sensi dell'art. 7, co. II, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dal capo I della stessa legge, né hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis*; né sono emerse iniziative ed atti in frode ai creditori.

Entrambi i creditori che si sono opposti all'omologa hanno contestato l'ammissibilità del piano in esame, perché proposto dai debitori ricorrenti congiuntamente e non per posizioni separate. Ora, sul punto, a fini indicativi dell'evolversi del quadro legislativo in materia, può farsi richiamo all'art. 66 co. 1 del Codice delle Imprese e delle Insolvenze, che prevede che *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*. E comunque, anche nell'attuale quadro, va ritenuta ammissibile la proposta congiunta dei coniugi quando il piano di ristrutturazione della debitoria rappresenti un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare, riferibile ad entrambi i coniugi che abbiano la qualifica di consumatore.

Il piano del consumatore in esame è pertanto ammissibile, in quanto nascente da una situazione di squilibrio finanziario causato da ragioni di debito comuni ai coniugi, poiché nascenti dalle medesime vicende di vita e da bisogni imputabili all'intero nucleo familiare; sarebbe peraltro poco coerente affidare la soluzione dell'insolvenza ad un piano proposto



da un unico componente della famiglia (ovvero a piani proposti separatamente dai coniugi), quando la scaturigine della debitoria e della crisi è sostanzialmente riportabile alle stesse scelte economiche e finanziere ed, in genere, di vita e quando le risorse per l'esecuzione del piano provengano da entrambi i coniugi, costituenti pertanto un unico centro di imputazione per la risoluzione del comune sovraindebitamento.

Nella fattispecie, sui coniugi ricorrenti grava un'esposizione di debito complessivamente pari ad euro 222.871,21; il nucleo familiare è costituito da Criscuolo Sergio (dipendente pubblico) e Manca Romina (dipendente privato) e xxxxxx figli, xxxxxxxxxx; il reddito mensile complessivo (vale a dire di quello imputabile ad entrambi i coniugi ricorrenti) su cui è possibile far riferimento, sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del piano del consumatore ammonta ad euro 3.065,00, da cui vanno detratte le spese necessarie al sostentamento della famiglia, individuate complessivamente in euro 2.069,50 e che, nel dettaglio, non sembrano prevedere voci sovrabbondanti o non congrue rispetto alle esigenze del nucleo familiare.

I ricorrenti versano in situazione di sovraindebitamento e la debitoria dedotta è costituita per la più gran parte dal mutuo fondiario contratto dal Criscuolo per l'acquisto della casa (nell'anno 2008) che fa ora da abitazione del nucleo familiare; vi sono poi altri debiti (sostanzialmente derivanti da finanziamenti per il consumo, per la cui elencazione si fa rinvio agli atti) che i ricorrenti affermano aver avuto causa nelle
XX



La creditrice Prestitalia S.p.a. ritiene ostativo all'omologa del piano del consumatore il fatto che il credito da finanziamento di cui la stessa è titolare sia garantito da cessione del quinto dello stipendio del ricorrente Criscuolo. Il rilievo non ha fondamento per i motivi che seguono. Ed invero, poiché la procedura di sovraindebitamento è sicuramente annoverabile fra quelle che si fondano sul principio della concorsualità fra i creditori, il creditore garantito dal quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire falcidia come tutti gli altri creditori; discende, del resto, dalla *ratio* della legge 3/2012 (quella di offrire una c.d. seconda *chanche* al debitore) il dover guardare alla situazione debitoria del proponente in senso complessivo, e cioè, appunto, in ottica concorsuale, effettuando il raffronto fra il contenuto della proposta e l'alternativa liquidatoria, avendo riguardo all'intero complesso debitorio ed alle potenzialità di soddisfazione dei creditori derivante dall'osservanza delle regole del concorso; il che nella specie deve far concludere nel senso che l'alternativa liquidatoria, come sopra riguardata, porterebbe i creditori a ricevere meno di quanto promesso, così come attestato dal Professionista che ha svolto funzioni di OCC, poiché le capacità economiche e patrimoniali dei ricorrenti sono limitate all'abitazione su cui grava l'ipoteca ed ai redditi da lavoro dipendente.

Ferma la sostanza decisiva di quanto testé argomentato – che assorbe tutte le altre eccezioni mosse dal creditore opponente - un cenno va poi riservato ad altra difesa di Prestitalia S.p.a., che fa discendere dalla non



pignorabilità del credito da quinto dello stipendio (ex D.P.R. 190/1950), l'estraneità di quel credito alla liquidazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 *ter* della legge 3/2012. E tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da Prestitalia (nella parte iniziale del paragrafo 5.2 della sua memoria), l'art. 12 *bis* non fa richiamo alla liquidazione dei beni di cui all'art. 14 *ter*; richiamo che comunque non avrebbe rilievo in questa fattispecie, visto che la liquidazione dei beni è istituto diverso da quello del piano del consumatore. E comunque i crediti che l'art. 14 *ter* comma 6 esclude dalla liquidazione lo sono a tutela delle esigenze alimentari e di mantenimento del debitore, sicché tale previsione normativa non può essere intesa come regola di salvezza delle ragioni dei creditori che abbiano credito garantito dal prelievo del quinto dello stipendio, che come già visto rientrano nel concorso alle stesse condizioni degli altri, vista l'unitarietà del procedimento di ristrutturazione della debitoria.

Quanto al tempo di esecuzione del piano, a parte l'assenza di una previsione normativa che stabilisca un limite massimo di durata del piano, nel caso di specie la previsione di durata di sette anni non pare oltremodo afflittiva delle ragioni dei creditori, tenuto conto altresì della durata dei piani di ammortamento correlati ai mutui gravanti sui debitori (e dei procedimenti esecutivi riguardanti i beni dei coniugi).

L'Organismo di composizione della crisi, nella persona dell'Avvocato Tommaso Maglione, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della proposta e si è pronunciato in senso favorevole al riscontro della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando che il piano



proposto è conveniente non solo in termini temporali ma anche economici, se confrontato con i costi derivanti dalla procedura di liquidazione coattiva dei beni immobili e dei beni mobili registrati di proprietà del ricorrente (il valore dell'unità immobiliare, comprensiva del posto auto è stimabile in euro 175.564.74; i veicoli di proprietà dei ricorrenti - una ne possiede Criscuolo, due Manca - sono di scarso valore, non eccedente, nel migliore dei casi, i 1.500 euro) e ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito delle vendite liquidatorie.

Sulla base dunque di tutte le argomentazioni sopra spiegate ed esaminata la situazione complessiva dei ricorrenti e l'impegno assunto nel piano in relazione alle risorse economiche di cui gli stessi possono disporre, sussistono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione con le disposizioni di cui al dispositivo.

Visti gli artt. 12 *bis* e 12 *ter* della legge n. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Criscuolo Sergio e Manca Romina e dispone che, ai sensi dell'art. 12, comma II, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi e nel rispetto della normativa sulla *privacy* attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. Il Professionista svolgente funzioni di O.C.C. individuerà, d'intesa con i ricorrenti, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di



riservatezza di soggetti estranei e terzi; tali dati verranno oscurati, nei termini e nei limiti di cui all'art. 96 del d. lgs. 196/2003

Si comunichi.

Napoli, 15 Giugno 2020

IL GIUDICE

dottor Francesco Paolo Feo

Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Jessica Merolla, Magistrato in tirocinio ordinario presso il Tribunale di Napoli e presso l'Ufficio di questo Giudice.

